



REGIONE  
PIEMONTE

Direzione Sanità Pubblica

Settore Igiene e Sanità Pubblica

[sanita.pubblica@regione.piemonte.it](mailto:sanita.pubblica@regione.piemonte.it)

Torino, li **12 Ottobre 2004**

**Prot. n. 14423/27.001**

- Ai Sigg. Direttori Generali  
delle ASL e delle ASO  
della Regione Piemonte

- Ai Sigg. Direttori Sanitari  
delle ASL e delle ASO  
della Regione Piemonte

- Ai Responsabili Laboratori  
di Analisi Chimico Cliniche  
della Regione Piemonte

LORO SEDI

OGGETTO: Chiarimenti in ordine all'applicazione della D.G.R. n. 54 - 12150 del 30.03.2004 "**Indirizzi per l'organizzazione dell'offerta gratuita degli accertamenti diagnostici per l'identificazione dell'infezione HIV nel Servizio Sanitario Regionale**".

In risposta ad alcune richieste di chiarimento riguardanti la Deliberazione della Giunta Regionale n. 54 – 12150 del 30 marzo 2004: "Indirizzi per l'organizzazione dell'offerta gratuita degli accertamenti diagnostici per l'identificazione dell'infezione HIV nel Servizio Sanitario Regionale" si precisa quanto segue.

La D.G.R. citata richiama le disposizioni di legge vigenti riguardanti la diagnostica HIV e ne regola l'applicazione alla luce delle caratteristiche epidemiologiche attuali dell'infezione da HIV/AIDS in Piemonte.

./.

Scopo del provvedimento è quello di **“avviare ogni azione organizzativa atta a diminuire la quota di ritardi attribuibili a eventuali difficoltà di accesso alle strutture di diagnosi”**, rimuovendo tutti i possibili ostacoli e favorendo in ogni modo il ricorso al test da parte dei soggetti a rischio.

In tal senso il comportamento da adottare da parte delle Strutture di Pubbliche nell'applicazione della D.G.R. deve sempre essere guidato da questo principio e ispirato al raggiungimento di questa finalità.

Alla luce delle conoscenze epidemiologiche attuali sono da considerarsi a rischio tutte le persone sessualmente attive che hanno avuto e hanno rapporti sessuali non protetti.

Una tale condizione di rischio deve essere **sempre assunta come presente** in qualsiasi soggetto che si rivolga alla struttura per richiedere l'esecuzione del test.

A fini pratici, infatti, la condizione di rischio può essere rilevata solo anamnesticamente e non appare possibile richiedere all'utente di esplicitare o dichiarare la propria condizione di rischio senza incorrere in una colpevole violazione della privacy o comunque senza esercitare un'inaccettabile forma di discriminazione.

Ne consegue che l'accesso e la gratuità del test devono essere garantiti a tutti coloro che si rivolgono ai centri pubblici regionali e richiedono **anche solo verbalmente** l'esecuzione del test HIV senza presentare una prescrizione medica.

In questo caso la prescrizione medica potrà essere sostituita, per le esigenze amministrative e contabili, da una impegnativa interna emessa direttamente dalla struttura.

./.

Analogamente sarà garantita la gratuità della diagnosi dell'infezione HIV anche nel caso in cui l'utente presenti una prescrizione medica in cui il test HIV è richiesto contemporaneamente ad altri accertamenti oppure nel caso in cui il medesimo soggetto richieda, nella stessa giornata e alla stessa struttura con prescrizioni diverse, il test per l'HIV e altri accertamenti diagnostici.

Anche in questo caso la prescrizione medica potrà essere integrata e/o modificata, per le esigenze amministrative e contabili, da una impegnativa interna emessa direttamente dalla struttura.

Le Direzioni Sanitarie delle ASL e delle ASO del Piemonte sono incaricate di emanare le disposizioni interne eventualmente necessarie per garantire l'accesso diretto e la gratuità delle prestazioni.

Per quanto riguarda l'anonimato, nel caso in cui le strutture diagnostiche private, per ragioni amministrative o fiscali, non siano in grado di assicurare il rispetto dell'anonimato dei soggetti che lo richiedono, dovranno provvedere a che il soggetto sia invitato a rivolgersi al più vicino centro di diagnosi del Servizio Sanitario Regionale.

Si precisa che, per i pazienti in regime di ricovero, la comunicazione del risultato dell'esame, in caso di positività del test, spetta al medico che ha prescritto l'esame così come prevedono le norme vigenti.

Per quanto riguarda tutti gli altri casi il medico che prescrive l'esame e che ha in cura il paziente, per essere informato del risultato positivo del test, dovrà invece ottenere l'autorizzazione scritta da parte del paziente.

Per tale motivo è opportuno che questa specifica autorizzazione venga acquisita al momento della richiesta dell'esame, contestualmente all'acquisizione del consenso informato, anche utilizzando un unico modulo e tramite l'apposizione di una sola firma.

./.


Per quanto riguarda la consegna del referto attraverso una persona delegata dal paziente, si ritiene di dover precisare che questa può avvenire indipendentemente dall'esito dell'esame, a condizione che la comunicazione del risultato venga comunque effettuata solo direttamente all'interessato, al quale deve essere sempre proposto il counselling.

Ovviamente la consegna materiale del referto deve avvenire nel rispetto delle procedure stabilite per la delega e con modalità tali da proteggere assolutamente la segretezza del contenuto.

Nella speranza che le precisazioni fornite possano favorire il raggiungimento delle finalità ispiratrici del provvedimento, si ringrazia per la collaborazione e si inviano distinti saluti.

È gradita l'occasione per inviare cordiali saluti.

Il Direttore Regionale Vicario  
Gianfranco CORGIAT LOIA



MA/Gd